

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 1476 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (*Approvato dal Senato*).

Relatrice: BARZOTTI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 29 ottobre 2019

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

Sopprimerlo.

1. 16. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

al medesimo comma,

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo, comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente. »;

lettera c):

capoverso articolo 47-quater, comma 1:

dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: e gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d-quater);

dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione;

capoverso articolo 47-quinquies, comma 2, sostituire le parole: e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate con le seguenti: ascrivibile alla mancata accettazione della protezione è vietata;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 31. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 1. 1.** Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rontoni, Scoma.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 1. 7.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 1. 32.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: piattaforme anche digitali aggiungere le seguenti: purché non si tratti di lavoratori titolari di partita IVA.

1. 38. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente ».

*** 1. 33.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

« d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente ».

*** 1. 8.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,

sono premesse le seguenti parole: « In delega a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ».

2-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ai fini del diritto e del calcolo ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 e disposizioni in materia di riscatti.

1. 39. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 17. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,.

1. 2. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rontondi, Scoma.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, sostituire le parole: che svolgono con le seguenti: che esercitano.

1. 43. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso articolo 47-

septies, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 40. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.

1. 13. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il committente assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché fornisce allo stesso i dispositivi di protezione individuale (casco e giubbotto catarifrangente).

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Forma contrattuale, informazioni formazione e sicurezza.

1. 6. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: informatiche con la seguente: informatizzate.

1. 18. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: strumentali con la seguente: necessarie.

1. 19. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: consegna con la seguente: deposito.

1. 20. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire le parole: il compenso con le seguenti: l'emolumento.

1. 44. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: determinando con la seguente: indicando.

1. 21. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: modalità con la seguente: procedure.

1. 22. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: adempimento.

1. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: prestazione con la seguente: attività.

1. 24. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso articolo 47-ter.

1. 3. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rontondi, Scoma.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per i contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis è obbligatoria la forma scritta *ad probationem*.

1. 25. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire le parole: sono provati per iscritto con le seguenti: hanno validità solo in forma scritta.

1. 45. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: prestatori d'opera.

1. 26. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: utile con la seguente: necessaria.

1. 27. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: tutela con la seguente: salvaguardia.

1. 28. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: prestatore d'opera.

1. 29. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c) capoverso articolo 47-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , da stipularsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 46.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.

- 1. 10.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.

- 1. 35.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, sopprimere il comma 2.

- 1. 4.** Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rontondi, Scoma.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis possono essere retribuiti in modo prevalente in base alle consegne effettuate purché venga garantito e definito un corrispettivo minimo per ogni ora in cui il lavoratore, pur avendo indicato la propria disponibilità alla consegna, non ha

ricevuto ordini dal committente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

- 1. 14.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 2, sostituire le parole da: i lavoratori di cui fino a: medesimi lavoratori con le seguenti: ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis.

- 1. 5.** Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rontondi, Scoma.

Al comma 1, lettera c), al capoverso articolo 47-quater, comma 2, dopo le parole: articolo 47-bis, sopprimere la seguente: non.

- 1. 11.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 1, dopo le parole: si applicano la inserire la seguente: vigente.

- 1. 47.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 2, sostituire le parole: e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate con le seguenti: ascrivibile alla mancata accettazione della protezione è vietata;

- 1. 36.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o copertura equivalente.

- 1. 41.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: retribuzione giornaliera con la seguente: retribuzione oraria.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni con le seguenti: rapportata alle ore.

1. 12. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni con le seguenti: rapportata alle ore.

1. 42. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 15.** Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 37.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro stagionale agricolo)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate ».

2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « comunicati al datore di lavoro » sono inserite le seguenti: « o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: « regolarmente soggiornante in Italia, presenta », sono aggiunte le seguenti: « , anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) all'articolo 30-*bis*, comma 8, le parole: « dalla Direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ispettorato territoriale del lavoro »;

c) all'articolo 30-*bis*, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro »;

d) all'articolo 30-*bis*, comma 9, dopo le parole: « invita il datore di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

1. 01. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti:

a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. 07. Di Muro, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. 08. Di Muro, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)

1. Al fine contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato Italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. 09. Di Muro, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 5.000 » , ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 10.000 » ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori »;

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

1. 02. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori »;

b) la lettera b) è soppressa.

1. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole

« delle strutture ricettive », sono aggiunte le seguenti: « delle imprese turistiche ».

1. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera a) la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

1. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 19 dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « tramite qualsiasi sportello postale », è aggiunta la seguente: « bancario ».

1. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 3-bis.

(Comunicazioni obbligatorie)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-bis.

(Comunicazioni obbligatorie)

1. Al comma 4, dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,

dopo la parola: « telematica » è aggiunta la seguente: « certificata ».

3-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di una o più condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale – anche cumulate – ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo ».

3-bis. 01. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: « previste dallo stesso articolo » sono aggiunte le seguenti: « e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione, ».

3-bis. 02. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « È disposta la decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito. ».

3-bis. 03. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale. ».

3-bis. 04. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), le parole: « , intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, » sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto. »;

c) all'articolo 7, comma 11, le parole « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi », e le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

2. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il Reddito di cittadinanza, di cui al citato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del citato decreto-legge.

3-bis. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 4.

(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)

Sopprimerlo.

4. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di 1 milione fino alla fine del comma.

4. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Polverini.

ART. 5.

(Misure urgenti in materia di personale INPS)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 1. Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.

ART. 5-bis.

(Internalizzazione del contact center multi-canale dell'INPS)

Al comma 4, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine del comma con le seguenti: tramite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

5-bis. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 5-ter.

(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 914, sono aggiunti i seguenti:

914-bis. Sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 910 l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a disporre le opportune attività ispettive nel limite delle risorse di cui al comma 914-ter.

914-ter. Per le finalità di cui al comma 914-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con una dotazione pari ad euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

5-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinarsi al potenziamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modalità di attuazione del

presente comma sono definite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5-ter. 02. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2020, finalizzato alla formazione del personale dipendente delle imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5-ter. 03. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 6.

(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)

Sopprimere il comma 1-bis.

6. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1-bis, ovunque ricorrono, sostituire le parole: sia utilizzatrici che non utilizzatrici con le seguenti: utilizzatrici.

6. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di consentire un maggior utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, finalizzato a reintegrare i soggetti utilizzatori degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. 1. Musella, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 6-bis.

(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 361, è aggiunto il seguente:

« 361-bis. La validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 all'anno 2014 è prorogata al 30 settembre 2020. »

6-bis. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

6-bis. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 6-ter.

(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli a esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge

regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018. ».

6-bis. 02. Capitanio.

ART. 8.

(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annui da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal

2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. 1. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015)

Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, dopo le parole: che provvede ad istituire *aggiungere le seguenti:* senza oneri aggiuntivi.

8-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal primo gennaio 2020 ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 50 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8-bis. 01. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 26.600 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

3. Gli articoli da 2 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8-bis. 08. Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro

a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8-bis. 03. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

1. Al fine di incentivarne l'inserimento nel mondo del lavoro, alle persone con disturbo dello spettro autistico che avviano un'attività di lavoro autonomo, con il supporto di familiari ed amministratori di sostegno, è riconosciuto, per i primi cinque anni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali il cui pagamento viene garantito mediante le risorse in dotazione del Fondo di cui al comma 3.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli ulteriori ed eventuali incentivi riconosciuti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.

3. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato « Fondo Autismo per il lavoro », nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro annui a partire dall'anno 2019, per i costi connessi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29

agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure di controllo e monitoraggio volte ad accertare che sia la persona con disturbo dello spettro autistico a svolgere l'attività di lavoro autonomo, sebbene con il sostegno di coloro che ne hanno la titolarità per legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-bis. 04. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri

conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

8-bis. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)

1. Il comma 1 dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. 07. Viviani, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

1. È riconosciuta l'equipollenza al titolo di laurea LMR/02, per coloro che hanno ottenuto la qualifica di restauratori ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono presenti nell'elenco restauratori.

2. L'equipollenza di cui al comma 1 è riconosciuta a coloro che possiedono un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalla Regione, conseguito in una scuola di restauro, anche non SAF (Scuola di alta formazione e studio, con frequenza di un corso della durata almeno quinquennale.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la verifica dei requisiti ai fini dell'equipollenza.

8-bis. 05. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 54-bis è sostituito con il seguente « Art. 54-bis – (*Lavoro accessorio*). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a com-

pensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:

1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

3) insegnamento privato supplementare;

b) gli altri utilizzatori, ferme restando le esclusioni di cui al comma 9;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al *Carnet* di buoni lavoro è vietato:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7, lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio

1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al *Carnet* di buoni lavoro di cui al comma 12, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un *Carnet* nominativo prefinanziato, denominato "*Carnet Buoni Lavoro*".

13. Mediante il *Carnet Buoni Lavoro*, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun *Carnet Buoni Lavoro* contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dal-

l'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del *Carnet Buoni Lavoro* nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo ».

8-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 9.

(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)

Al comma 1, capoverso, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

9. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 2, sostituire il capoverso comma 282-bis con il seguente:

« 282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

9. 1. Patassini, Viviani, Foscolo, Bellachioma, D'Eramo, Alessandro Pagano.

Al comma 2, capoverso comma 282-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.

9. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 10-bis.

(Finanziamento del progetto stradale denominato « Mare-Monti »)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di contrastare una recessione del comparto produttivo dell'area di

crisi non complessa della provincia di Imperia, definitiva con decreto 19 dicembre 2016, derivante dalla mancanza di infrastrutture essenziali al mantenimento occupazionale e allo sviluppo industriale, sono stanziati risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione dell'impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue, dell'intervento di collettamento fognario della realizzazione della rete di distribuzione del gas metano.

10-bis. 50. Di Muro.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato "Fondo rotativo per le aree di crisi industriale", al fine di garantirne l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

10-bis. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di parte capitale, denominato “Fondo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantirne l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela dei livelli occupazionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

10-bis. 023. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

10-bis. 03. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020 ».

10-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP486R)

1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore

della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP486R tratto Toano-Cerredolo e Frassinoro-Passo Radici a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 04. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP33 tra Polinago e Miceno di Pavullo)

1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP33 nel tratto tra Polinago e Miceno di Pavullo a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 05. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP325R)

1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio e favorire e favorire il convogliamento diretto dei flussi generati dall'area industriale, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP325 R a seguito di importanti movimenti franosi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 06. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada Cispadana tratto Gualtrieri-Bresciello)

1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio interessate dalla viabilità complementare, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale Cispadana nel tratto Gualtrieri-Bresciello a seguito di importanti dissesti del manto stradale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 07. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP73 San Polo-Canossa-Castello)

1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende in crisi del territorio, sono stanziati risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP73 nel tratto San Polo-Canossa-Castello a seguito di un importante cedimento della sede stradale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 08. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Ferrovia Cremona-Treviglio)

1. Al fine di ripristinare i livelli di sicurezza ferroviaria sulla tratta Cremona-Treviglio sono stanziati, nell'ottica di sup-

portare i lavoratori pendolari cremaschi, risorse pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e sostituzione dei passaggi a livello e giunti ferroviari.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 09. Gobbato.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

« Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP 7 Pratissolo-Felina)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP7 nel tratto Pratissolo-Felina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10-bis. 010. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP63 Albinea-Regnano-Cesina)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP63 nel tratto Albinea-Regnano-Cesina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 011. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP 76 Carpineti-Castello-Colombaia)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP 76 nel tratto Carpineti-Castello-Colombaia a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 012. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada 5P79 Cerezzola-Trinità-Gombio-Ferlolo)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP79 nel tratto Cerezzola-Trinità-Gombio-Ferlolo a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 013. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP 61 per Ponte Dolo)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di

traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP61 per Ponte Dolo a seguito del crollo della banchina stradale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 014. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada SP 27 Baudo-Roteglia)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP27 nella tratta Baudo-Roteglia a seguito del cedimento della scarpata di valle.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 015. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strada 5P 54 Canossa)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP54 Canossa a seguito del cedimento della scarpata di valle.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 016. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Ferrovia Centrale Umbra tratta San Giustino-Perugia)

1. Al fine di implementare la Ferrovia Centrale Umbra e sostenere i lavoratori pendolari e le aziende presenti nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del raddoppio del binario per la tratta San Giustino-Perugia.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 017. Marchetti, Caparvi.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento strada provinciale 587 per Cortemaggiore)

1. Al fine di implementare la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia

Romagna e sostenere l'azienda Gardese di Cortemaggiore, già colpita da una drastica riduzione dei livelli occupazionali, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammmodernamento e alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 587 per Cortemaggiore.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 018. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento delle Strade della Val Nure per ripristinare collegamenti tra aree abitative e produttive)

1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammmodernamento e alla messa in sicurezza delle Strade della Val Nure dopo l'alluvione del 2015.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 019. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento Strade della Val Trebbia, Alta Val D'Arda e Valtidone)

1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive della Val Trebbia, Alta Val d'Arda e Valtidone nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle strade di collegamento tra le valli per i continui dissesti idrogeologici presenti in questi territori.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 020. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Finanziamento collegamenti Stradali all'E45 in Umbria)

1. Al fine di implementare il sistema di infrastrutture Ferroviarie, e della rete autostradale presente nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dei collegamenti stradali con l'asse autostradale E45 del tratto Umbro, in favore dei comuni interessati dal passaggio dell'interessato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. 021. Marchetti.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)

1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o a eventi naturali improvvisi nonché a quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

10-bis. 022. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 11.

(Esonero dal contributo addizionale)

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, dopo le parole: « "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; » sono aggiunte le seguenti: « ; gli addetti all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, i conduttori di mezzi battipista e motoslitte, gli addetti agli impianti di inneva-

mento artificiale, gli addetti alla manutenzione delle piste e del soccorso; ».

11. 1. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 11-ter.

(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

(Credito d'imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle del settore turistico.

11-ter. 07. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-*quater*.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di « Thomas Cook UK Pic » e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

11-ter. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali nel settore del turismo)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

11-ter. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo periodo, sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

11-ter. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle del settore turistico.

11-ter. 09. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-*quater*.

(IVA per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di « Thomas Cook UK Pic » e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11-ter. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-*quater*.

(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle del settore turistico.

11-ter. 08. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-*quater*.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

* **11-ter. 01.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

* **11-ter. 06.** Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

ART. 12.

(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza indennità aggiuntive.

12. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: hanno diritto.

12. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

ART. 13.

(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

13. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. 4. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. 2. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

Al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 13-ter.

(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-ter – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

« c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali »;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter) , possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti ».

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della NASPI richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di ca-

pitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

13-ter. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: sviluppare fenomeni di workers byout nonché.

13-ter. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

13-ter. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-*quater*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica »;

c) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

d) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. »;

e) al terzo periodo, le parole: « al 6 settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 23 agosto 2023 ».

13-ter. 07. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-*quater*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della popolazione residente nelle zone limitrofe all'impianto ».

13-ter. 02. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

* **13-ter. 01.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

* **13-ter. 08.** Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Leznaoli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Petazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell’A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, le parole: « fino al 6 settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l’affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. ».

13-ter. 09. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D’Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:

« 6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023. ».

13-ter. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D’Eramo, Benvenuto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l’articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l’insediamento di nuove imprese nel comune di Venezia e negli altri comuni della regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

13-ter. 06. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2020.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-ter. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

13-ter. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter – *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-*bis*, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, *Best Available Techniques* (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengano la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità

ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

9. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni ».

2. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Art. 185-bis. — (*Materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento*) — 1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto se viene

rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito al corso fluviale, anche ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. ».

14-bis. 5. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter — (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) — 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22, del 28 marzo 2018, n. 69, e del 15 maggio 2019, n. 62.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ovvero le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna

tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, tra cui il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, *Best Available Techniques* (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto e i relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la

prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

9. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni ».

14-bis. 6. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti, mediante uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per

la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3, lettere da *a*) a *e*).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate caso per caso ai sensi del comma 5. A tal fine, le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni ».

14-bis. 1. Mazzetti, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 3 sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

14-bis. 2. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

Sopprimere i commi 5 e 6.

14-bis. 3. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

14-bis. 4. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato « Ente Italiano Alberghi per la Gioventù » (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT). », sono aggiunte le seguenti: « Ente italiano Alberghi per la Gioventù (EIG). ».

3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili professionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali – sezione enti pubblici non economici e nei limiti della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'EIG.

4. L'EIG è autorizzato a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive cinquantasette unità; il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti in capo

all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per l'anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. L'EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al comma 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativamente alle spese di personale.

14-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

ART. 15.

(Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

Al comma 01, premettere il seguente:

001. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

15. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Canatelli, Rotondi, Scoma.

Al comma 01, premettere il seguente:

001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono soppressi.

15. 2. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 01, premettere il seguente:

001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

15. 4. Guidesi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto e a seguito di richiesta di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.

15. 3. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

15. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

ART. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nei Comuni di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final) del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertita, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

15-bis. 011. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Istituzione di una zona economica speciale)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi

investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel comune di Venezia e nella provincia di Rovigo, per i comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnuovo Banano e Melara.

15-bis. 01. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e industriale delle aree colpite dal sisma del centro Italia e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona

economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

15-bis. 012. Patassini, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Zicchieri, Latini, Papolini, Caparvi.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

« *tt-ter*) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti. ».

15-bis. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate ».

15-bis. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. ».

15-bis. 04. Zangrillo, Cannatelli, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo, le parole da: « e per quelli previsti » fino a: « dallo stesso articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

15-bis. 05. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Tutela dei lavoratori dipendenti)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse quelle del settore turistico.

15-bis. 06. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.



18EME0080340